

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28 febbraio 1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03 dicembre 2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 420Area 1/Segr. Gen. del 05/08/2024 con il quale il Presidente della Regione ha nominato l'On. Avv. Giuseppa Savarino Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 50 del 14/02/2025, il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente al Dott. Calogero Beringheli;
- VISTO** l'art. 6, par. 6.3, della direttiva n. 92/43/CEE il quale stabilisce che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO** l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e sue successive modifiche e integrazioni, disciplinante la valutazione di incidenza, il quale dispone al comma 5 che le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da

effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali;

- VISTO** l'art. 6 del D.P.R. n. 357/97 e sue successive modifiche e integrazioni, che dispone che gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 del medesimo D.P.R. n. 357/97 si applicano anche alle zone di protezione speciale discendenti dalla direttiva n. 79/409/CEE, oggi direttiva 2009/147/CE;
- VISTO** il D.M. 17 ottobre 2007, recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*, successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTI** i Decreti Ministeriali del 21 dicembre 2015, 31 marzo 2017, 07 gennaio 2017, 20 giugno 2019 e 26 febbraio 2020, 7 aprile 2021 di designazione delle Zone Speciali di Conservazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2007, n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni, articolo 1 *“Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”*;
- VISTA** la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009”*, art. 60 *“Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”*;
- VISTA** la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”* e, in particolare, l'articolo 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13 *Legge di stabilità regionale 2022-2024*, , l'articolo 14 recante *Ulteriori disposizioni varie*;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VIncA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3;
- RICHIAMATO** il principio di precauzione contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività sui siti della Rete Natura 2000;
- VISTE** le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE *“HABITAT”* articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019;
- CONSIDERATO** che le citate Linee guida *“costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (VIncA), di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.”*;
- VISTA** l'intesa sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con la quale sono adottate le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE *“HABITAT”* articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) in particolare nella parte in cui dispone che *“le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle Linee guida volte a definire le modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della impossibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali”*;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 36 del 14 febbraio 2022, con il qual è stato adeguato il quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione di

Incidenza (VincA), approvate in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano del 28 dicembre 2019, n. 303;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 237 del 29 giugno 2023, con il quale sono stati sostituiti l'Allegato 1. "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4 nella Regione Siciliana"; l'Allegato 2. "Format di Supporto Screening di V.Inc.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – Proponente"; l'Allegato 3. "Format Screening di V.Inc.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – Istruttoria Valutatore Screening Specifico" del Decreto Assessoriale n. 36 del 14 febbraio 2022;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 318 del 27 ottobre 2025, con il quale è stato sostituito dall'Allegato 1. "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4 nella Regione Siciliana"; del Decreto Assessoriale n. 237 del 29 giugno 2023;

CONSIDERATO che presso il Comune di Lampedusa, quale Autorità Competente, vi siano istanze di Valutazione di Incidenza Ambientale presentate precedentemente all'emanazione del Decreto Assessoriale n. 318 del 27 ottobre 2025, il quale ha modificato alcune competenze ai Comuni e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

RITENUTO opportuno di fare salve le istanze presentate presso il Comune di Lampedusa, quale Autorità Competente, prima dell'emanazione del Decreto Assessoriale n. 318 del 27 ottobre 2025;

DECRETA

Articolo 1

Le istanze di Valutazione di incidenza che interessano la porzione marina della ZPS ITA040013, acquisite dal Comune di Lampedusa alla data di emanazione del presente Decreto sono esitate dallo stesso Comune, quale Autorità Competente.

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Disposizioni generali/atti generali" - ai sensi dell'articolo 68, comma 4 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., a cura del responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

L'Assessore
On. Avv. Giuseppa Savarino